

**FAQ - Bando per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati (aggiornate al 02/07/2019)**

**1) Possono partecipare al bando interventi di rimozione amianto con inizio dei lavori prima dell'uscita del bando e a tutt'oggi non ancora terminati?**

No. Possono essere oggetto di finanziamento soltanto interventi iniziati successivamente alla data di approvazione della graduatoria. Per "realizzati" si intende infatti che tutta la loro realizzazione sia successiva alla data della graduatoria. Ciò al fine di incentivare interventi che siano effettivamente nuovi.

**2) Nelle spese ammissibili sono compresi anche i costi relativi all'approntamento cantieri?**

Si ritengono ammissibili anche le spese di approntamento cantieri (es. ponteggi), laddove necessarie all'intervento di rimozione dell'amianto. Non sono invece ammissibili le spese relative al rifacimento della copertura, che dà soltanto diritto ad un punteggio aggiuntivo (par. c.3c).

**3) Cosa si intende per pertinenze?**

Per definire il concetto di "pertinenza" si fa riferimento all'art. 817 del Codice Civile.

Un possibile strumento per verificare che si tratti effettivamente di pertinenze (nei soli casi di "abitazioni principali") è ad esempio se siano state esentate dal pagamento dell'IMU.

**4) La domanda online può essere presentata dalla ditta che si occuperà dei lavori di rimozione o da un tecnico, per conto del committente?**

No, ai sensi del par c.1b del bando, soltanto proprietari o amministratori possono presentare la domanda.

**5) Al bando possono partecipare solo proprietari di edifici residenziali o anche altre destinazioni (produttivi, agricoli...)?**

Risposta: le domande possono riferirsi solo a immobili prevalentemente residenziali e pertinenze, di proprietà di persone fisiche.

**6) La "Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, sullo stato di conservazione e di degrado del cemento-amianto redatta seguendo il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", di cui al d.d.g. Sanità 18/11/2008, n. 13237, con individuazione puntuale dell'Indice di Degrado (I.D.)" può essere redatta da un architetto?**

In mancanza di indicazioni precise da parte della normativa su quali siano le figure idonee a preparare la relazione sullo stato di conservazione del cemento-amianto, si ritengono certamente tecnici abilitati figure professionali quali architetti, ingegneri, geometri.

**7) Per quanto riguarda la "Dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell'immobile oggetto degli interventi" in caso di più comproprietari di una stessa unità immobiliare è sufficiente la firma ed il documento di un singolo comproprietario o di tutti i comproprietari intestatari?**

La dichiarazione deve essere firmata da tutti i comproprietari e deve essere allegata copia del documento di identità di ciascuno di loro.

**8) Possono partecipare al bando anche coloro che hanno già effettuato alcuni adempimenti amministrativi (quali ad es. l'invio del "piano di lavoro", l'ottenimento di particolari autorizzazioni, ecc.), ma non hanno ancora eseguito i lavori?**

Conta la data di avvio dei lavori, che deve essere successiva alla data di approvazione della graduatoria, mentre la data di altri adempimenti amministrativi non è rilevante.

**9) E' indispensabile che prima del piano di lavoro sia stata effettuata denuncia all'ATS ai sensi dell'art. 6 della l.r. 17/2003?**

Ai fini della partecipazione al bando, è soltanto necessario che l'invio della denuncia di presenza amianto ad ATS sia precedente alla data della domanda.

**10) Per quanto riguarda i costi per la sicurezza, oltre ai ponteggi e alle protezioni perimetrali, rientra anche il costo di altri dispositivi, quali ad es. l'installazione della linea vita?**

Si ritengono ammissibili anche le spese di approntamento cantieri (es. ponteggi), laddove necessarie all'intervento di rimozione dell'amianto; lo stesso discorso vale per i costi di altri dispositivi di sicurezza che devono essere necessari per gli interventi rimozione dell'amianto. La linea vita, invece, sembra rientrare tra le opere relative al rifacimento della copertura e quindi non sarebbe ammissibile.

**11) Le spese tecniche dei professionisti sono comprese tra quelle ammissibili?**

No.

**12) Quali spese si intendono con "oneri della sicurezza relativi all'esecuzione dei lavori"?**

Sono quelli individuati dai piani della sicurezza (POS o PSS o PSC) e legati direttamente alla rimozione dell'amianto (ad es. DPI, allestimenti cantiere,...).